

CODICE ETICO

(Emanato con D.R. n. 1669 del 11.8.2010)

Art. 1: Finalità

Il Codice etico (di seguito Codice) dell'Università degli studi di Perugia (di seguito Università) ha lo scopo di impegnare i membri della comunità universitaria (professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo) ad assumere comportamenti idonei a:

- a) rispettare la dignità umana e la libertà individuale con conseguente rifiuto di ogni ingiusta discriminazione;
- b) garantire il rispetto del criterio del merito;
- c) valorizzare il senso di responsabilità, di legalità, di solidarietà;
- d) incentivare la proficua collaborazione e lo spirito di servizio;
- e) sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e il conseguente adempimento dei propri doveri con onestà, integrità, imparzialità e professionalità;
- f) promuovere la conoscenza e l'eccellenza.

Il Codice non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri ed obblighi del personale docente e tecnico-amministrativo, né regole e principi contemplati dall'ordinamento generale, ma ne costituisce specificazione con riguardo al contesto in cui tale personale opera e alle attività proprie dell'istituzione universitaria.

Art. 2: Ingiusta discriminazione

Sussiste discriminazione quando, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche e sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in situazione analoga.

Sussiste altresì discriminazione quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere una persona in una posizione di svantaggio in relazione ai fattori elencati nel precedente comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

I destinatari del Codice sono tenuti a trattare tutti con spirito di comprensione e rispetto, ad astenersi da ogni ingiusta discriminazione.

L'Università adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale.

L'Università incoraggia altresì le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 3: Abusi sessuali

L'Università non tollera abusi di natura sessuale ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

Si ha abuso sessuale in caso di richiesta di favori sessuali e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità.

L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale, in quanto può verificarsi che

a) l'accettazione da parte della vittima sia, implicitamente o esplicitamente, una condizione per l'accesso, l'impiego o la prosecuzione del rapporto con l'Università; oppure

b) l'accettazione o il rifiuto costituiscano – interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente – elemento di valutazione rilevante per l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera o altre decisioni riguardanti la vittima; oppure

c) lo scopo o l'effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio od offensivo, capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima.

Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi commessi da docenti nei confronti degli studenti.

Art. 4: Libertà d'insegnamento, di ricerca e di studio

L'Università favorisce la creazione di un ambiente in cui sia tutelata la libertà individuale d'insegnamento, di ricerca e di studio.

Nell'esercizio di detta libertà i membri dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica ed alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.

I membri dell'Università sono comunque tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle decisioni accademiche di carattere organizzativo, poste in essere al fine di garantire l'efficienza, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione universitaria.

Art. 5: Imparzialità e correttezza

I destinatari del Codice devono astenersi:

- a) da un uso delle strutture e delle risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che non siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività universitarie;
- b) da comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell'Università;
- c) e) dall'intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti privati potenzialmente concorrenti con l'Università;
- d) da comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della struttura universitaria e delle sue funzioni;
- e) dall'accettare doni, finanziamenti o altre utilità che possano costituire, anche indirettamente, ostacolo al rigoroso rispetto del criterio del merito o possa comunque mettere in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni;
- f) da comportamenti che possano configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo;
- g) dall'agire in ogni situazione di conflitto d'interessi.

Il membro dell'Università che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Nessun membro dell'Università può, direttamente o indirettamente, utilizzare l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi non dovuti vantaggiosi per sé o per altri.

Art. 6: Proprietà intellettuale e plagio

Risultati della ricerca scientifica. L'Università di Perugia, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati della medesima debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.

Proprietà Industriale. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme generali in materia di proprietà industriale di cui l'Ateneo, nell'ambito della sua autonomia regolamentare, stabilisce le modalità attuative, ivi compresi i rapporti reciproci tra l'Università stessa ed i suoi dipendenti.

I soggetti suddetti sono tenuti a prestare la massima cura e il massimo riserbo nello svolgimento delle proprie mansioni onde consentire di tutelare al meglio i risultati dell'attività di ricerca nata in ambito accademico ed evitare usi impropri del marchio dell'Ateneo. In particolare:

a) le invenzioni nate all'interno dell'Università, così come gli studi e le attività che potrebbero condurre ad un risultato brevettabile, devono essere trattati in maniera strettamente confidenziale e non pubblicati da parte del gruppo di lavoro o di qualche componente del gruppo stesso che ha partecipato alla ricerca fino all'individuazione ed all'attuazione della privativa industriale più idonea al caso di specie. Una volta ottenuta la privativa industriale nel rispetto pieno ed integrale della normativa in materia di descrizione brevettuale, i risultati della ricerca potranno essere liberamente divulgati da chiunque vi abbia partecipato, salvo diversi accordi fra i soggetti coinvolti in tale attività. I membri della comunità universitaria, in ogni caso, rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati o l'occultamento dei suoi risultati allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano altresì a mantenere segreti di alcun genere, in contrasto con gli interessi dell'Ateneo alla brevettazione, alla pubblica circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.

Le invenzioni realizzate collettivamente devono indicare tutti i collaboratori che vi hanno partecipato in misura rilevante, a protezione del diritto morale al riconoscimento della paternità della stessa e degli eventuali diritti patrimoniali. Nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro il coordinatore, sentiti i membri del gruppo, è chiamato a valutare in modo equanime i meriti individuali ed il contributo inventivo di ciascun partecipante;

b) l'uso del marchio dell'Ateneo può avvenire solo dietro autorizzazione scritta dell'Università stessa e non può effettuarsi per fini privati; per ottenere maggiore accreditamento o altro genere di benefici, anche economici; per la promozione di qualsiasi altra attività non istituzionale.

Diritto d'autore. I membri della comunità universitaria si impegnano al massimo rispetto delle norme a protezione del diritto morale e patrimoniale d'autore, evitando di commettere plagii e violazioni di opere altrui, di qualsiasi genere esse siano (letterario, figurativo, scientifico, fotografico, software, banche dati, etc.).

Le opere dell'ingegno realizzate collettivamente devono indicare in dettaglio a quale collaboratore siano riferibili le singole parti delle stesse. Nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro è compito del coordinatore:

a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;

b) valorizzare i meriti individuali e determinare le responsabilità di ciascun partecipante;

c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Nel caso di opere informatiche, valgono i principi affermati sopra sub art. 6.2, lettera a).

L'Università promuove e incoraggia l'uso della telematica per la diffusione delle opere dell'ingegno realizzate dai propri ricercatori, tanto più se dedicate alla didattica, così da contenere i costi per la consultazione e lo studio dei contenuti da parte dei propri studenti.

Art. 7: Conflitto di interessi

Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università, ad esclusione, dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può riguardare:

- a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
- b) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
- c) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
- d) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.

Il membro dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 8: Uso delle risorse dell'Università

I membri dell'Università devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.

A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per

fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria o, in ogni caso, non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 9: Gestione degli uffici

Ogni responsabile o addetto ad un ufficio deve trattare con gli utenti in pieno spirito di collaborazione e trasparenza, cercando di favorire la soluzione dei problemi.

Art. 10: Gestione di esami, selezioni e prove

Ogni tipo di esame o selezione che si svolga nell'Università deve avvenire in modo trasparente ed imparziale. In particolare gli studenti hanno diritto alla conduzione degli esami con metodi meritocratici e selettivi, che consentano di verificare l'effettivo livello della loro preparazione e quindi la necessità di colmare eventuali lacune metodologiche e/o programmatiche. L'Università rifiuta l'idea che la gestione degli esami possa avvenire sulla base di criteri statistici massificanti e che non debba far emergere le differenze individuali. Gli studenti hanno il dovere di affrontare gli esami in modo serio, previa l'acquisizione di una preparazione completa in riferimento al programma stabilito. Essi, se trattasi di prove scritte, hanno il dovere di affrontarle in modo individuale, senza ricorrere a strumenti non ammessi. Nella redazione della tesi di laurea lo studente deve giungere all'elaborazione di una propria opinione sugli argomenti studiati e non deve riportare scritti od opinioni di altri senza esplicitarne la provenienza.

Sono fatte salve diverse forme di selezione o prova finale di laurea che possono richiedere anche lavori in gruppo.

Art. 11: Accertamento delle violazioni

L'accertamento di eventuali violazioni del Codice è demandata ad una Commissione del Senato Accademico, composta dal Rettore e dai Presidenti delle Commissioni permanenti del Senato stesso.

La Commissione opera sulla base di specifiche segnalazioni che gli vengono sottoposte dai membri della comunità universitaria o da terzi. L'accertamento della violazione può avvenire solo dopo che l'interessato abbia avuto la possibilità di essere ascoltato.

Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente Codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

Ogni anno la Commissione presenta al Senato una relazione in cui dare conto delle questioni emerse e delle decisioni assunte.

Art. 12: Pubblicità

L'Università, tramite tutti i suoi organi, assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice, mediante la consegna del testo ad ogni dipendente e studente all'inizio del suo rapporto con le strutture universitarie, mediante l'inserimento del testo nel sito dell'Università, nonché mediante ogni altro mezzo a ciò idoneo.